

(N. 2115-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato il 16 dicembre 1982 dalle Commissioni 1^a (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale della Stato e della pubblica Amministrazione) e 2^a (Giustizia) riunite in seduta comune — delle disposizioni di cui all'articolo 2, ultimo capoverso, e all'articolo 5

DAL

DISEGNO DI LEGGE N. 2115

« Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa »

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

approvato dalle Commissioni stesse nella anzidetta seduta comune

Nuove disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Per persone conviventi ai sensi dello stesso terzo comma devono intendersi coloro che coabitano con soggetti sottoposti in via definitiva alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero condannate con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, quando con la coabitazione risultante dagli atti anagrafici concorrano rapporti di parentela entro il sesto grado, o di affinità entro il secondo grado, o di lavoro ».

Art. 2.

All'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, secondo comma, le parole « il direttore dei lavori » sono sostituite dalle parole « il direttore tecnico responsabile del cantiere ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Per i rapporti di custodia dei cantieri contemplati nel primo comma del presente articolo, in corso alla data del 29 settembre 1982, la dichiarazione di cui all'articolo 249 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, deve essere presentato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al prefetto competente, il quale provvede a rilasciare il decreto di approvazione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione stessa. Decorso tale termine senza che il prefetto si sia pronunciato, l'approvazione si intende

negata. Se la dichiarazione non viene presentata o l'approvazione viene negata ovvero non viene rilasciata entro i termini rispettivamente previsti, la prosecuzione del rapporto di custodia comporta l'applicazione all'appaltatore e al direttore tecnico delle pene previste nel capoverso precedente ».